

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 dicembre 2016, n. 3.

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 2013, recante il nuovo Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al succitato decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art. 13 della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del D.L. 90 del 24 giugno 2014, con il quale sono stati abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 13-bis della suddetta legge con il quale sono state riscritte le modalità di accantonamento e gestione del fondo per la progettazione, con l'inserimento dei

commi da 7-bis a 7-quinquies all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici;

Vista la nota n. 58324 del 3 dicembre 2014 con la quale la Segreteria generale della Presidenza della Regione ha suggerito l'adozione da parte dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità di un atto regolamentare unico per tutta l'Amministrazione regionale, i cui criteri possano costituire linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/11 presenti nel territorio della Regione stessa;

Considerato che l'Assessore per le infrastrutture e la mobilità ha dato incarico al dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico di predisporre lo schema di "Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12", da applicare per tutte le attività svolte in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 114/2014, cioè a far data dal 19 agosto 2014;

Visto il verbale della contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 4 febbraio 2014, durante la quale lo schema di regolamento predisposto dal Dipartimento regionale tecnico è stato apprezzato positivamente dalle Organizzazioni sindacali che hanno suggerito alcune piccole modifiche;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, rilasciato con nota prot. n. 5874-309/4 del 13 marzo 2015;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 738/15, emesso nella adunanza di sezione del 7 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice degli appalti";

Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 331 del 18 ottobre 2016 e n. 388 del 22 novembre 2016;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione e definizione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art.

93, commi 7-bis e 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

2. Detto regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al comma 7-ter dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione regionale per la progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche finanziate ed appaltate dalla medesima, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter del Codice dei contratti pubblici.

3. I presenti criteri si applicano anche per le prestazioni rese, previa autorizzazione, dal succitato personale dell'Amministrazione regionale, su incarico di altre stazioni appaltanti o enti pubblici i quali si dovranno adeguare al momento del conferimento dell'incarico.

4. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni è nel seguito indicato come "Regolamento".

Art. 2.

Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 93 del codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

Le somme sono ripartite tra le seguenti figure professionali:

- il responsabile del procedimento;
- gli incaricati della redazione del progetto;
- i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- gli incaricati della direzione lavori;
- gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico;
- i collaboratori tecnici alle attività del responsabile del procedimento, alla progettazione e alla direzione lavori;
- i collaboratori amministrativi.

Art. 3.

Costituzione e quantificazione delle somme per gli incentivi alla progettazione

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite al comma 5.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito per ciascuna opera o lavoro sulla base dei presenti criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

3. In caso di appalti misti aventi per oggetto principale forniture e/o servizi e comprendenti anche lavori di entità

significativa, ovvero aventi per oggetto principale lavori e comprendenti anche forniture o servizi separabili dalle attività correlate ai lavori, l'incentivo di cui al comma 2 è corrisposto per le attività di progettazione e direzione lavori relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi appositamente specificato nel progetto.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 93, comma 7-bis, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

1) 2,00%, per importi dei lavori a base di gara sino ad euro 1.000.000;

2) 1,90%, per importi dei lavori superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

3) 1,80%, per importi dei lavori superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

4) 1,70%, per importi dei lavori superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

5) 1,60%, importo dei lavori a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 7-ter del medesimo art. 93, sono pertanto le seguenti:

a) 1,60%, per importi dei lavori a base di gara sino ad euro 1.000.000;

b) 1,52%, per importi dei lavori superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

c) 1,44%, per importi dei lavori superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

d) 1,36%, per importo dei lavori superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

6) 1,28% per importo dei lavori a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

7. Le percentuali determinate ai commi 5 e 6 si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

8. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base di gara sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

9. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro secondo le seguenti percentuali:

A) responsabile unico del procedimento: 20%;

B) redattori del progetto, coordinatori per la sicurezza, direzione lavori e collaudo (tecnico amministrativo e statico): 60%;

C) collaboratori tecnici all'attività del responsabile del procedimento, alla progettazione e alla direzione dei lavori: 17%;

D) collaboratori amministrativi all'attività del responsabile del procedimento, alla progettazione, alla direzione dei lavori ed alle attività di collaudo 3%.

10. Le quote di cui ai punti A), B), C), D) del precedente comma 9, riferite al valore complessivo dell'incentivo, sono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate nell'allegato "A" al presente Regolamento.

11. Con riferimento alle prestazioni dei soggetti di cui al punto B) del comma 9, si intendono le attività di seguito riportate:

- per i redattori del progetto, la predisposizione degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici e dei corrispondenti articoli del Regolamento compresi gli studi in essi citati;
- per i coordinatori per la sicurezza, la redazione del piano di sicurezza, il coordinamento in fase esecutiva e l'attività prescritta dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- per la direzione lavori, l'attività prevista dal Regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
- per il collaudo, l'attività prevista dal Regolamento per il collaudo tecnico amministrativo definitivo e/o in corso d'opera, la revisione tecnico contabile;
- per il collaudo statico, l'attività prevista dall'art. 7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e delle vigenti norme tecniche.

12. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 9 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione regionale e affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto.

13. Qualora si proceda direttamente alla redazione del progetto esecutivo munito degli elaborati previsti dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici e dei corrispondenti articoli del regolamento l'aliquota da corrispondere al nucleo tecnico comprende anche quelle relative alla progettazione preliminare e definitiva.

14. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici e dei corrispondenti articoli del Regolamento.

15. Nel caso in cui il certificato di collaudo tecnico amministrativo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta l'aliquota prevista per il collaudo al netto della quota per il collaudo statico come successivamente definita.

16. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

$$Pcs = \frac{Is}{It} \times Cs$$

Dove:

Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;

Is = importo delle strutture;

It = importo totale delle opere;

Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.

Art. 4.

Ulteriori spese tecniche da prevedere nei quadri economici

1. Ai sensi del comma 7-bis dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici oltre agli incentivi calcolati con i presenti criteri, tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento, quali ad esempio il rimborso delle

spese sostenute per le trasferte anticipate dalla struttura di appartenenza, le spese di copia, di bollo, etc.. Le assicurazioni dei dipendenti sono stipulate dall'Amministrazione secondo gli specifici articoli del codice dei contratti pubblici e del regolamento tra cui, in particolare, per la progettazione gli artt. 90, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e 270 del Regolamento e per l'attività di verifica gli artt. 112, comma 4-bis, del Codice dei contratti pubblici e 57 del Regolamento.

Art. 5.

Personale partecipante alla ripartizione delle somme per gli incentivi - Procedure

1. Ai fini della individuazione delle figure professionali di cui all'art. 2, in relazione al progetto ed alla funzione che devono svolgere, ed alle modalità di conferimento degli incarichi, si specifica quanto segue.

2. Il responsabile del procedimento è un tecnico, in servizio presso i Dipartimenti dell'Amministrazione regionale e presso i relativi Servizi periferici, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un dipendente con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni, fatto salvo l'art. 253, comma 16, del Codice dei contratti pubblici per il quale i tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. Il responsabile del procedimento è soggetto della stazione appaltante. Nell'ambito degli appalti gestiti direttamente dalla Regione siciliana, la relativa nomina è di esclusiva competenza del dirigente generale del Dipartimento regionale che si configura come stazione appaltante, su designazione del dirigente generale del Dipartimento presso cui il tecnico presta servizio.

Per le attività di competenza dei Servizi periferici, la nomina o la designazione del responsabile del procedimento può avvenire su proposta motivata dei dirigenti preposti ai suddetti Servizi. Analogamente si procede alla nomina dei collaboratori tecnici e amministrativi all'attività del responsabile del procedimento. Deve essere assicurato in ogni caso il principio di rotazione e trasparenza.

4. Quando l'opera da realizzare, di competenza dei Servizi periferici, sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più province, il responsabile del procedimento è designato dal dirigente generale del Dipartimento cui il tecnico presta servizio, su proposta motivata dei dirigenti preposti ai suddetti Servizi delle province in cui debba realizzarsi l'opera, individuato tra i tecnici degli uffici, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi, e nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi.

5. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne, è costituito presso il Dipartimento che ha competenze per le attività di progettazione e direzione lavori il nucleo tecnico di progettazione che è composto dai progettisti, dal

coordinatore del piano di sicurezza nella fase della progettazione, dagli eventuali consulenti e dai collaboratori tecnici e amministrativi che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto.

La costituzione di detto nucleo tecnico è di competenza del dirigente generale del Dipartimento succitato, per le attività di pertinenza dei Servizi centrali, e dei dirigenti preposti ai Servizi periferici, per le attività di diretta competenza degli stessi, salvo che il livello, l'importanza o la complessità delle attività da svolgere non richiedano l'intervento dello stesso dirigente generale.

Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

Con le stesse modalità si procede alla nomina del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione e dei relativi collaboratori tecnici ed amministrativi, nonché del collaudatore tecnico amministrativo e statico.

6. Per le prestazioni di progettazione e/o direzione lavori richieste da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 90, comma 1c) del codice dei contratti pubblici, i termini per il conferimento e l'espletamento degli incarichi sono previsti negli appositi accordi tra i legali rappresentanti di dette amministrazioni ed il dirigente generale del Dipartimento che ha competenze per le attività di progettazione e direzione lavori o, ricorrendo la necessità o l'urgenza, un suo delegato.

Art. 6.

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori posto a base di gara.

2. L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti pubblici, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione.

3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento in conformità a quanto indicato ai commi 9 e 10 dell'art. 3, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1.

4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile del procedimento.

5. L'incentivo può essere liquidato:

– al nucleo tecnico di progettazione ed al coordinatore della sicurezza per la progettazione, prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto esecutivo/definitivo ed il relativo finanziamento;

– al direttore dei lavori, alla relativa struttura di supporto, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione e al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

– al responsabile del procedimento ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento dei lavori e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie.

7. Qualora l'Amministrazione regionale non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al nucleo di progettazione.

9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7.

Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. Il responsabile del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:

a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;

b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento;

c) rinuncia all'incarico;

d) revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto d), il responsabile del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile del procedimento subentrante con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6.

2. Analogamente si procede nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

3. Intervenuta la sostituzione del responsabile del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 8.

Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dall'art. 141 del codice dei contratti pubblici.

Art. 9.

Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, è applicata una penale pari allo 0,5% del compenso spettante con riferimento alla tabella "A" allegata, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.

2. La suddetta penale non si applica solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso nucleo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente generale, sentito il responsabile del procedimento o il dirigente dell'ufficio periferico.

3. Analogamente si procede per le altre fasi del procedimento, non computando per la fase di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice dei contratti pubblici o i maggior tempi assegnati all'impresa in relazione ai suddetti accadimenti o a titolo di concessione di proroga.

4. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lett. e) del codice dei contratti pubblici, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non viene corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività incentivate svolte in data successiva all'entrata in

vigore della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, quindi a decorrere dal 19 agosto 2014, ancorché derivanti da incarichi conferiti antecedentemente alla suddetta data. È compito del responsabile del procedimento verificare ed attestare la quota parte delle attività già svolte da assoggettare alla previgente normativa.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia all'organo politico una relazione in ordine alla applicazione del presente regolamento, dove siano indicati i progetti affidati nell'anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per cause imputabili al personale incaricato.

3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. I criteri individuati costituiscono linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

Palermo, 5 dicembre 2016.

*Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità*

**CROCETTA
PISTORIO**

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 febbraio 2017, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 16.

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 93, COMMI 7-BIS E 7-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12.

(per le attività svolte in data successiva all'entrata in vigore della Legge n. 114/2014, cioè a far data dal 19 agosto 2014).

A) Responsabile del Procedimento

Fase di progettazione preliminare	1,00%	
Fase di progettazione definitiva	3,00%	
Fase di progettazione esecutiva	5,00%	
Validazione del progetto	1,00%	
Fase esecutiva	10,00%	20,00%

B) Redattori del progetto

Progettazione preliminare/studio di fattibilità	4,00%	
Progettazione definitiva	15,00%	
Progettazione esecutiva	6,00%	25,00%

C) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione **3,00%**

D) Direttore dei Lavori **16,00%**

E) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori **6,00%**

F) Collaudo tecnico amministrativo e statico **10,00%**

G) Collaboratori tecnici responsabile del procedimento, progettazione, direzione lavori

Collaboratori tecnici all'attività del responsabile del procedimento

Fase di progettazione preliminare	0,75%	
Fase di progettazione definitiva	0,75%	
Fase di progettazione esecutiva	0,75%	
Fase di esecuzione lavori	0,75%	3,00%

Collaboratori tecnici alla Progettazione

Progettazione preliminare	1,00%	
Progettazione definitiva	4,00%	
Progettazione esecutiva	3,00%	8,00%

Collaboratori tecnici alla Direzione Lavori **6,00%**

H) Collaboratori amministrativi **3,00%**



NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'Epigrafe, al Preambolo, all'art. 1 commi 1 e 2, all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, commi 2, 5, 6, 11, 13 e 14:

– L'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE." così disponeva:

«*Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994)* – 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittive delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiute nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il

progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudi di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.»

– La legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 14 luglio 2011, n. 30, S.O. n. 28.

Note al Preambolo:

– La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

– La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 recante “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

– Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

– La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicata nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

– Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.»” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

– L’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.” così dispone:

«Ambito di applicazione. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) all’Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

b) agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione alle tipologie ivi indicate;

c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell’articolo 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell’Amministrazione regionale.»

– Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

Nota all’art. 1, comma 4:

Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pub-

blici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE.» vedi nota al Preambolo.

Note all’art. 3, commi 2, 5, 6, 11, 13 e 14:

– Per l’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE.” vedi nota all’epigrafe.

– Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

– L’art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.” così dispone:

«Collaudo statico. – Tutte le opere di cui all’articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.

La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l’obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all’ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.

Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all’ufficio del genio civile, il quale provvede a restituire una copia, con l’attestazione dell’avvenuto deposito da consegnare al committente.

Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.»

Note all’art. 4, comma 1:

– Il comma 5 dell’art. 90, il comma 7-bis dell’articolo 92 e il comma 4-bis dell’articolo 112 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE.” così rispettivamente disponevano:

«Art. 90. - *Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)* – 5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.»

«Art. 92 - *Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti.* – 7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.»

«Art. 112 - *Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994; 19, comma 1-ter, legge n. 109/1994)* – 4-bis. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.»

– Gli articoli 57 e 270 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE»” così rispettivamente disponevano:

«Art. 57 - *Garanzie* – 1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

1. non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;

2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.»

«Art. 270 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione (art. 106, D.P.R. n. 554/1999) - 1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.»

Nota all'art. 5, comma 2:

- Il comma 16 dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE." così disponeva:

«Art. 253. - Norme transitorie - 16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.»

- La legge 18 novembre 1998, n. 415, recante "Modifiche alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 dicembre 1998, n. 284, S.O.

Nota all'art. 5, comma 6:

Il comma 1 dell'art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE." così disponeva:

«Art. 90 - Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994) - 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e archi-

tettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.»

Nota all'art. 6, comma 2 e all'art. 9, comma 3:

L'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE." così disponeva:

«Varianti in corso d'opera - 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista;

e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.»

Nota all'art. 8, comma 1:

L'art. 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE." così disponeva:

«*Collaudo dei lavori pubblici (art. 28, legge n. 109/1994)* – 1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

7. Fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);
- b) in caso di opere di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.».

Nota all'art. 9, comma 3:

Per l'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE." vedi nota all'art. 6, comma 2.

Nota all'art. 10, comma 1:

La legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante

misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari." è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2014, n. 190, S.O.

Nota all'art. 10, comma 3:

Per l'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi note al Preambolo.

(2017.7.409)090